

COMUNE DI

Provincia di

Scrittura privata autenticata

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE IN HOUSE DELLA FARMACIA COMUNALE

Rep. n.

L'anno duemilaventidue, addì del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria,

TRA

COMUNE DI (di seguito anche **COMUNE**), con sede in....., Codice Fiscale n. P.IVA n., in persona del Sig., nato a..... il, codice fiscale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE** nella qualità di Responsabile, in virtù di decreto sindacale n. del, domiciliato per la carica presso il **COMUNE**.

FAR.COM. S.r.l. (di seguito anche **SOCIETÀ**), con sede in Piazza Don Enrico Civilini 1, Pioltello (MI), Codice Fiscale e P.IVA numero 04146750965, iscritta alla CCIAA di Milano con il numero R.E.A. MI-1729051), in persona dell'Ing. Claudio Buffo, nato a Milano il 19/6/1965, codice fiscale BFF CLD 65H19 F205F in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

PREMESSO CHE

- 1) Il Comune di Pioltello è socio della società Far.Com srl e ne detiene il 38,39% delle quote alla data di approvazione del presente contratto di servizio.
- 2) la società FAR.COM. S.r.l. è stata costituita, con atto del notaio Enrico Bellezza, in data 3 dicembre 2003 con la finalità di gestire le farmacie comunali, in un contesto di gestione efficiente ed economica d'impresa, attuando una distribuzione ed un utilizzo delle risorse umane più mirate alle esigenze delle singole farmacie, ottimizzando la gestione degli acquisti, in virtù della maggior forza contrattuale, dovuta soprattutto agli elevati quantitativi acquistati;
- 3) con Atto del Consiglio Comunale n. ... del, il **COMUNE** ha deliberato di confermare l'affidamento in house, ricorrendone i presupposti di legge e previa approvazione della relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 201/2022, alla società FAR. COM srl la gestione della farmacia di cui è titolare, nel rispetto della norma vigente in materia;
- 4) con il medesimo atto il **COMUNE** ha provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
- 5) il presente Contratto di Servizio è stato sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei Soci di FAR. COM. in data 30 marzo 2021.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale come definiti dal capo II del titolo IV del D.lgs 36/2023 in capo alla **SOCIETÀ** e al suo legale rappresentante,

mediante acquisizione di: visura camerale; certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale, agli atti d'ufficio;

- ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30/01/2015, è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dal documento on-line emesso da INAIL/INPS protocollo nr. INAIL.....con scadenza il (ns. prot. n. del);
- si è provveduto ad acquisire dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il controllo analogo sulla società "in house" affidataria è esercitato congiuntamente dalle amministrazioni socie sulla base delle previsioni statutarie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Preliminarmente, il Sig. Claudio Buffo, edotto sulle sanzioni penali previste dal T.U. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato T.U., dichiara di non trovarsi, unitamente alla società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e, tra le Parti, come sopra costituite, e, pertanto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Recepimento della premessa

1. Le premesse sono parti integranti ed imprescindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETÀ al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli Obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare della farmacia, nel rispetto di un quadro coordinato di rapporti riconducibili al c.d. modello dell'*in house providing*, attraverso cui il COMUNE esercita sui servizi espletati dalla SOCIETÀ un controllo analogo a quelli gestiti direttamente, nonché la stessa SOCIETÀ svolge la parte pre valente della propria attività nei confronti del COMUNE o dei comuni soci.
2. I servizi affidati alla SOCIETÀ dal COMUNE sono:
 - a) il governo del servizio farmaceutico pubblico di cui il COMUNE è titolare;
 - b) tutte le attività connesse o affini al governo del servizio anzidetto;
 - c) ulteriori servizi richiesti dal COMUNE.
 - d) la gestione per conto del COMUNE dell'attività di informazione sanitaria nei confronti dei cittadini nonché tutti quei servizi utili e/o complementari alla tutela della salute dei cittadini nel rispetto delle norme emanate dalle ASL e del Ministero della Sanità e consentito alle farmacie pubbliche.
3. Nel perseguimento dei suoi fini aziendali, LA SOCIETÀ si impegna:
 - a) ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e successive integrazioni, e più esattamente ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, effi-

cazia, efficienza ed economicità;

- b) ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella “Carta dei Servizi” che dovrà essere adottata entro sei (6) mesi dall’inizio dell’attività per formarne parte integrante.
4. La SOCIETÀ si impegna, altresì ad accogliere tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il COMUNE dovesse richiedere in attuazioni di direttive, sollecitazione e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali e dalle Associazioni degli utenti.

Art. 3 Durata dell’affidamento

1. L’affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale ha una durata di anni cinque (5) decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
2. Entro dodici (12) mesi dalla data di scadenza dell’affidamento di cui al punto precedente, il COMUNE deve comunicare all’Organo Amministrativo della SOCIETÀ la volontà o meno di procedere al rinnovo dell’affidamento.
3. Entro tre (3) mesi dal ricevimento della comunicazione del COMUNE, la SOCIETÀ deve manifestare il suo impegno o meno a procedere al rinnovo dell’affidamento, rinnovo che verrà concordato tenendo in considerazione le norme allora vigenti;
4. In caso di volontà di rinnovo dell’affidamento, il COMUNE e la SOCIETÀ si impegnano a ridefinire entro tre (3) mesi dalla scadenza il contratto per regolare l’eventuale rinnovo dell’affidamento del servizio di gestione delle farmacie di cui il COMUNE è titolare.
5. In caso di mancato rinnovo, per qualsivoglia motivo, la SOCIETÀ garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per un (1) anno dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro dell’eventuale nuovo affidatario.

Art. 4 Valore del contratto

1. Ai fini della stipula del presente contratto le parti stabiliscono consensualmente un valore convenzionale complessivo per il periodo di durata del contratto pari ad euro.....corrispondente al valore presunto annuo del canone di euro, come dal Piano Economico Finanziario presentato da FAR.COM. S.r.l. inserito nella relazione redatta dall’Ente ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 201/2022 allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 5 Oneri correlati all’avvio di nuove farmacie e al miglioramento del servizio

1. Gli oneri iniziali e successivi legati all’esercizio dell’attività farmacia e al suo miglioramento quali ad esempio eventuale ristrutturazione locali, ampliamento spazi, impianti e adeguamenti secondo la normativa vigente, in ogni caso previamente autorizzati con delibera del Consiglio Comunale sono a carico di FAR.COM. S.r.l. e da questi finanziati. I medesimi oneri impatteranno sul conto economico della gestione del servizio svolto nell’interesse del COMUNE incidendo sulla voce contabile ammortamento e riflettendosi negli anni successivi sul valore del canone di gestione farmacia erogato, in funzione della tipologia di investimento effettuata e fino a suo completo esaurimento.
2. In caso di eventuale recesso del COMUNE socio e conseguente cessazione dell’affidamento a FAR.COM. S.r.l. della gestione della farmacia comunale di cui lo stesso socio recedente è titolare, ovvero in caso di affidamento della gestione di una farmacia ad un altro soggetto, il COMUNE o l’eventuale gestore che

succede a FAR.COM. S.r.l. sarà tenuto a riconoscere alla SOCIETÀ esclusivamente il valore economico residuo dell'eventuale investimento, ove non ancora assorbito dai proventi della gestione, strettamente correlato al servizio e che risulta iscritto in bilancio e nel piano di ammortamento preventivamente approvati dal COMUNE. FAR.COM. S.r.l. provvederà quindi a consegnare l'immobile, comprensivo di tutti i beni di cui si compone per lo svolgimento del servizio farmacia al COMUNE.

Art. 6 Diritto di recesso dal contratto dell'ente affidante

1. L'ente titolare della/e farmacia/e può recedere dal presente contratto in qualsiasi tempo osservando un termine di preavviso di almeno sei (6) mesi e comunicando la propria intenzione entro il 30 giugno. Il contratto avrà pertanto termine entro il 31 dicembre dello stesso anno con la chiusura del bilancio sociale.
2. In caso di recesso, a tutela dell'integrità del patrimonio della SOCIETÀ, l'ente recedente dovrà riconoscere a FAR.COM. S.r.l. un indennizzo determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) dieci per cento (10%) del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo un (1) anno dalla data di inizio della gestione della farmacia;
 - b) otto per cento (8%) del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo due (2) anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
 - c) sei per cento (6%) del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo tre (3) anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
 - d) quattro per cento (4%) del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo quattro (4) anni dalla data di inizio della gestione della farmacia.Nulla si intende dovuto se il recesso avviene oltre il quinto (5) anno dalla data di inizio della gestione della farmacia.
3. Gli importi derivanti da eventuali indennizzi incassati da FAR.COM. S.r.l., di cui al comma precedente, saranno destinati a riserva straordinaria e potranno essere utilizzati solo con il consenso dell'Assemblea dei Soci.
4. La scelta del socio di recedere dalla SOCIETÀ comporta anche il recesso dal presente contratto secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

Art. 7 Responsabilità, competenze e obblighi della SOCIETÀ

1. Dalla data di affidamento, la SOCIETÀ sarà l'unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. La SOCIETÀ sarà pertanto unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità formulate dal COMUNE socio e titolare della farmacia.
3. In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, la SOCIETÀ si impegna a:
 - a) osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazioni di tali norme la SOCIETÀ sarà tenuta unica responsabile;
 - b) dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con par-

- icolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
 - d) assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella “Carta dei Servizi”, e delle nuove “Carte dei Servizi” che dovessero essere approvate quale aggiornamento;
 - e) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto, anche in merito ai veicoli impiegati;
 - f) garantire al COMUNE l’accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l’attuazione del presente contratto;
 - g) esaminare e valutare con tempestività le richieste di attivazione di nuovi servizi avanzate dal COMUNE;
 - h) collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti;
 - i) realizzare con cadenza annuale indagini di tipo “customer satisfaction” comunicandone l’esito al COMUNE.

Art. 8 Obblighi generali del COMUNE

1. Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte della SOCIETÀ. In particolare:
 - a) consentendo al massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc.;
 - b) nell’informare tempestivamente il soggetto gestore di programmi di sviluppo urbanistico industriale, commerciale e del terziario;
 - c) considerare la SOCIETÀ fornitore privilegiato del COMUNE e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle farmacie.

Art. 9 Ambiti territoriali

1. I servizi in esame sono svolti sul territorio del COMUNE sulla base del presente “contratto”, per una popolazione servita di n. abitanti al

Art. 10 Carattere del servizio

1. I servizi oggetto dell’affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici di interesse generale; pertanto, la loro erogazione da parte della SOCIETÀ dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa.
2. La SOCIETÀ, nell’espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie possedute al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la promozione per l’uso corretto del farmaco, l’organizzazione e l’attuazione sistematica all’interno delle farmacie e sul territorio di iniziative atte a favorire l’educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell’ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;

- b) l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- c) l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, su indicazione del COMUNE.

Art. 11 Osservanza della legge e dei regolamenti

1. La SOCIETÀ avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche del presente contratto, anche le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze municipali e specialmente quelle aventi rapporto con i servizi del COMUNE.
2. In particolare, la SOCIETÀ è obbligata ad applicare nei confronti del personale adibito ai servizi di cui al presente contratto le condizioni normative e retributive risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi locali, nonché ad assolvere gli obblighi assicurativi, previdenziali e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81 del 2008.
3. La SOCIETÀ si obbliga a fare rispettare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato ed integrato dal DPR 13 giugno 2023 n. 81, e dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del COMUNE, pubblicato sul sito dell'ente.
4. Il Legale Rappresentante di FAR.COM. S.r.l., sottoscrivendo il presente contratto, dichiara inoltre:
 - a) ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del COMUNE che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - b) l'insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con i responsabili di settore (dirigenti) del COMUNE
5. La SOCIETÀ dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorre nella risoluzione del presente contratto.

Art. 12 Estensione dei servizi

1. La SOCIETÀ si impegna ad eseguire su richiesta del COMUNE, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.
2. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi d'intesa col COMUNE, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

Art. 13 Iniziative e miglioramento del servizio

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi etc.
2. La SOCIETÀ si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze CEE, statali, regionali, provinciali e comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che

fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

3. Rientra nella piena facoltà della SOCIETÀ attivare le più adeguate strategie di “alleanza” all’esterno delle ipotesi di adesioni o partecipazione ad iniziative, finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 14 Controllo dei servizi

1. Il COMUNE si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d’utenti, analisi merceologiche, etc.) finalizzate a verificare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
2. Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione della SOCIETÀ, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, il COMUNE può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio, con spese a carico dello stesso.
3. In occasione delle ispezioni di cui sopra, il COMUNE può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l’acquisizione di copie documentali o l’assunzione di testimonianza comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.
4. La SOCIETÀ presta al COMUNE ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire le prestazioni del servizio pubblico.
5. La SOCIETÀ sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art. 15 Canone Annuo e contributi a carico dell’ente affidante

1. La SOCIETÀ corrisponderà al COMUNE, per l’affidamento della gestione del servizio farmaceutico, un canone annuo, oltre IVA di legge, determinato con modalità da stabilirsi come da allegato A e da versarsi in due soluzioni, la prima entro il mese di ottobre per l’esercizio in corso e la seconda entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 16 Report periodici

1. Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre l’Organo Amministrativo invia a tutti gli enti soci un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:
 - a) conto economico del periodo;
 - b) risultati attesi a fine esercizio;
 - c) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell’azienda.

Art. 17 Prevenzione e gestione dei casi di esercizio negativo

1. L’Organo di amministrazione della SOCIETÀ, nell’ambito del preventivo controllo economico di gestione, è tenuto a segnalare immediatamente al COMUNE, con comunicazione dedicata, eventuali situazioni o circostanze oggettive (che non dipendono dall’andamento della gestione da parte dell’organo di amministrazione) che potrebbero determinare, a fine esercizio e secondo le modalità di calcolo di cui all’allegato al Contratto di Servizio “Determinazione del Canone di gestione annuale farmacia”, un risultato della gestione negativo rispetto al budget di gestione della Farmacia preventivato e approvato dalla SOCIETÀ, evidenziandone le cause.

2. Con la stessa comunicazione l'organo di amministrazione provvederà a rappresentare al COMUNE le possibili soluzioni strategiche idonee a salvaguardare l'equilibrio economico della gestione della farmacia affinché, per quanto di propria competenza, il COMUNE possa, se del caso, avanzare agli organi societari, nel quadro delle regole che presiedono al controllo analogo congiunto, eventuali direttive.
3. Qualora, al termine dell'esercizio, a fronte di circostanze oggettive e imprevedibili (che non dipendono dall'andamento della gestione da parte dell'organo di amministrazione) venisse conseguito un risultato di gestione negativo della Farmacia, l'organo di amministrazione provvederà ad organizzare, entro tre (3) settimane dalla rilevazione dei dati contabili, un tavolo tecnico, esteso al COMUNE e anche ai rispettivi organi di revisione e controllo, per analizzare le cause di tale risultato ed illustrare quali possano essere le misure più idonee che, nel quadro normativo di riferimento delle società a partecipazione pubblica, consentano di assorbirne gli effetti negativi.
4. Il COMUNE si impegna ad adottare le misure compatibili con il quadro normativo di riferimento delle società a partecipazione pubblica che, di comune accordo con la SOCIETÀ, risultino idonee ad evitare o limitare che, a seguito di circostanze oggettive ed imprevedibili, correlate alla conduzione del servizio di gestione della farmacia in oggetto (che non dipendano comunque dall'andamento della gestione da parte dell'organo di amministrazione), si verifichino effetti negativi sul quadro economico generale della SOCIETÀ, relativo ai servizi affidati dagli altri soci di FAR.COM. S.r.l..
5. A sua volta, sul quadro economico della SOCIETÀ, relativo alla gestione della farmacia del COMUNE, non possono impattare circostanze negative che sono effetto esclusivo della gestione dei servizi affidati dagli altri soci di FAR.COM. S.r.l.
6. È in ogni caso responsabilità dell'organo amministrativo della SOCIETÀ adottare, nel rispetto del carattere del servizio di cui al precedente Art. 9 nonché delle finalità statutarie di FAR.COM. S.r.l., i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento di casi di gestione negativa, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, da tradursi, a seconda della gravità del caso, anche in un idoneo piano di risanamento che dovrà essere tempestivamente comunicato a tutti i soci.

Art. 18 Rapporti informativi tra COMUNE e SOCIETÀ

1. Annualmente, entro il 30 settembre, il COMUNE fa pervenire alla SOCIETÀ le linee guida e gli indirizzi aggiornati per la gestione del servizio nel corso dell'esercizio successivo; gli indirizzi contengono anche l'indicazione degli eventuali investimenti che si ritiene opportuno avviare per potenziare i servizi erogati. Sulla base delle linee guida e degli indirizzi pervenuti, gli amministratori della SOCIETÀ predispongono il budget di gestione dell'esercizio successivo che verrà preventivamente comunicato al COMUNE (entro il 30 novembre).

Art. 19 Divieto di cessione e subappalto

1. È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del COMUNE. Il tutto, sotto pena di decadenza del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al COMUNE per effetto della decadenza.
2. Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal contratto a carico del

soggetto che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

3. Anche in caso di cessione autorizzata, il terzo affidatario resterà responsabile verso il COMUNE del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.

Art. 20 Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto

1. Il COMUNE potrà revocare l'affidamento del servizio e risolverà unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:
 - a) fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale della SOCIETÀ;
 - b) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio per oltre cinque (5) giorni, non comunicati all'autorità sanitaria e da questa non autorizzata;
 - c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;
 - g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - h) ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla SOCIETÀ con il presente contratto;
 - i) conseguimento di un risultato economico negativo per tre (3) esercizi consecutivi.
2. Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo Amministrativo della SOCIETÀ con atto formale, le inadempienze riscontrate; la SOCIETÀ, dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma. Sulla base delle giustificazioni fornite, il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario, il COMUNE dichiara risolto il presente contratto revocando l'affidamento del pubblico servizio.
3. In caso di risoluzione del contratto la SOCIETÀ dovrà comunque assicurare, per il medesimo periodo di cui all'art. 3, co. 5, la continuità nella gestione della farmacia comunale e/o nello svolgimento dei servizi ad esse affidati, alle condizioni di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipulazione dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantite vengano svolti secondo un diverso modulo di gestione deliberato dal COMUNE.

Art. 21 Controversie

1. Le parti collaborano al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali controversie.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto o comunque che dovesse insorgere nei rapporti tra la SOCIETÀ e il COMUNE sarà devoluta al Tribunale territorialmente competente.

Art. 22 Spese Contrattuali

1. Tutte le eventuali spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della SOCIETÀ. La registrazione avverrà con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 40 T.U. approvato D.P.R. 131 del 26.04.1986.
2. L'imposta di registro e l'imposta di bollo vengono assolte con le modalità telematiche, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 2 marzo 2007, n. 51 e saranno versate dal COMUNE mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.4.1.
3. In seguito a quanto definito nell'Art. 4, si dà atto dell'avvenuto versamento in favore del COMUNE della somma di euro..... per diritti di rogito, di euro per imposta di registro e di euro per imposta di bollo forfettaria sul contratto, oltre all'imposta di bollo quantificata in euro ogni quattro (4) pagine per quanto riguarda gli allegati.
4. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Sono allegati al presente contratto:

- allegato "A" Determinazione del Canone di gestione annuale farmacia.

Le parti sottoscrivono personalmente il presente contratto e gli allegati con firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Ai sensi dell'art. 52 bis della legge n. 89/1913, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2010, la firma elettronica consiste anche nella acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Comune di
Responsabile del

FAR.COM. S.r.l.
Amministratore Unico
Claudio Buffo

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto, Dott., Segretario Comunale di....., abilitato ad autenticare scritture private di cui è parte il COMUNE ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000, CERTIFICO che le parti, Sig., nato ail, codice fiscale, e Sig. **Claudio Buffo**, nato a Milano il 19/6/1965, codice fiscale BFF CLD 65H19 F205F, della cui identità personale sono certo, hanno sottoscritto il presente atto e gli allegati alla mia presenza. Appongo personalmente la mia firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 dopo le parti e in loro presenza.

Il Segretario Comunale

ALLEGATO "A" AL CONTRATTO DI SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE ANNUALE FARMACIA

1. Di seguito è descritto schematicamente l'iter per la determinazione del canone annuo che la FAR.COM. S.r.l. riconoscerà ai Comuni per l'affidamento del servizio farmaceutico:

- a) Il sistema contabile-amministrativo della società FAR.COM. S.r.l. consentirà la gestione della contabilità generale e la gestione della contabilità analitica;
- b) Verrà creato un centro di costo (business-unit) per ogni singolo punto di vendita (singola farmacia) e un centro di costo che accoglierà i costi indiretti, promiscui, generali;

Farmacia Comune A	Farmacia Comune B	Farmacia Comune C	Farmacia Comune D	Farmacia Comune ...
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

- c) I costi indiretti verranno ripartiti tra i vari centri di costo (punti vendita) in ragione del fatturato realizzato per ciascuna business-unit;
- d) I costi relativi ai compensi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed Amministratore delegato (se nominati), al Collegio Sindacale e al Revisore Legale sono suddivisi equamente tra ciascun Comune Socio;
- e) Dopo aver attribuito i costi indiretti ad ogni singolo centro di costo (punto vendita) si otterrà un Conto economico riclassificato, per ogni singola Business-unit. I conti economici riclassificati per ogni centro di costo evidenzieranno il Costo del venduto, ed il Risultato della gestione;
- f) Il Risultato della gestione (in percentuale) è determinato dalla seguente formula: (Ricavi maturati - costi di diretta imputazione – costi del personale - costi commerciali – costi generali – ammortamenti – oneri finanziari netti) / Ricavi maturati;
- g) Il canone annuo che la FAR.COM. S.r.l. riconoscerà ai Comuni per l'affidamento del servizio farmaceutico sarà determinato in base alle variabili di seguito esposte:

- i. Il canone annuo sarà pari al fatturato annuo di ogni centro di costo (punto vendita) moltiplicato per una percentuale base del 3%, se il risultato della gestione presenta un rendimento percentuale tra il 3,51% ed il 4,00%
- ii. La percentuale base del 3 % verrà rettificata in aumento o in diminuzione al variare del risultato della gestione caratteristica, come dettagliata in seguito:

Percentuale del Risultato della gestione		Rettifiche alla percentuale base del 3,00%	Percentuale base del fatturato LIQUIDATA
dal	al		
0,00	1,00	-3,00%	0,00%
1,01	1,50	-2,50%	0,50%
1,51	2,00	-2,00%	1,00%
2,01	2,50	-1,50%	1,50%
2,51	3,00	-1,00%	2,00%
3,01	3,50	-0,50%	2,50%
3,51	4,00	0,00%	3,00%

Percentuale del Risultato della gestione		Rettifiche alla percentuale base del 3,00%	Percentuale base del fatturato LIQUIDATA
dal	al		
4,01	4,50	+0,50%	3,50%
4,51	5,00	+1,00%	4,00%
5,01	5,50	+1,50%	4,50%
5,51	6,00	+2,00%	5,00%
6,01	7,00	+2,50%	5,50%
7,01	8,00	+3,00%	6,00%
8,01	9,00	+4,00%	7,00%
9,01	10,00	+5,00%	8,00%
10,01	11,00	+6,00%	9,00%
11,01	12,00	+7,00%	10,00%

- h) Il canone annuo verrà erogato in due soluzioni, entro il mese di ottobre per il I° semestre, ed entro il 31 maggio per il consuntivo dell'esercizio.

Sottoscritto in data _____

Comune di

Responsabile del

FAR.COM. S.r.l.
 Amministratore Unico
 Claudio Buffo